

Roma, 30 luglio 2003

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Terrestri**  
**Dipartimento per i Trasporti Terrestri**  
**e per i Sistemi Informativi e Statistici**  
**Direzione Generale della Motorizzazione**  
**e della Sicurezza del Trasporto Terrestre**

Prot. n, 3028M333

indirizzi omissis

**Oggetto: Guida dei veicoli da parte di conducenti portatori di handicap. Abrogazione parziale della circolare n. 148 del 30/10/1991.**

A) PREMESSE

La circolare n.148 del 30 ottobre 1991 ha costituito, per oltre un decennio, un fondamentale riferimento per quanti hanno svolto, a vario titolo, un'attività riconducibile alla guida dei veicoli da parte di conducenti portatori di handicap.

Detta circolare ha tratto motivo, sostanzialmente, dalla necessità di regolamentare -in forma ancor più ampia e dettagliata rispetto alla precedente circolare n.63/1962 -le condizioni affinché soggetti colpiti da mutilazioni o minorazioni, anche multiple, potessero condurre veicoli particolarmente adattati in relazione alle loro limitazioni funzionali.

Tutto ciò dopo che l'entrata in vigore della legge n.111 del 18/3/1988 aveva eliminato la cosiddetta "coesistenza di minorazioni invalidanti" che fino ad allora aveva impedito il rilascio o la conferma di validità della patente di guida a persone affette da più tipi di limitazioni.

I principi contenuti nella citata circolare n.148/91 -sostanzialmente confermati anche dopo l'emanazione del nuovo codice della strada e del relativo regolamento- costituiscono un patrimonio ormai acquisito. Dal lato pratico, tuttavia, l'esperienza maturata nel decennio trascorso, con la operativa applicazione agli innumerevoli casi presentatisi e, nel contempo, l'enorme progresso verificatosi nel settore delle protesi, ha suggerito di rivisitare le possibili situazioni di handicap agli arti, descrivendo in maniera più dettagliata possibile le varie tipologie di minorazioni, classificandole non tanto (o non soltanto) dal lato clinico, ma soprattutto dal lato funzionale, sulla base cioè dei movimenti che, ai fini della guida, il soggetto dimostra di riuscire a compiere. Ne è derivato pertanto un aggiornamento delle prescrizioni e/o adattamenti da apportare sul veicolo, individuandoli mediante i codici e subcodici comunitari di cui alla circolare U.d.G. n.B/45 del 14/6/2000.

Con l'emanazione della presente, la circolare n.148/91 deve quindi intendersi abrogata per la parte sostituita dalla presente ed in particolare quanto in essa disposto:  
- per gli adattamenti vicarianti le minorazioni di uno-due arti;  
- per le procedure di approvazione dei dispositivi.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE MINORAZIONI

Per quanto detto, il prontuario allegato, predisposto dal Comitato Tecnico Interministeriale, istituito a norma dell'art. 119, comma 10, del Codice della Strada, costituisce il nuovo riferimento per la individuazione delle categorie di minorazioni invalidanti ai fini della guida dei veicoli. Detto prontuario, come già esposto in premessa, è, al momento, relativo soltanto alle minorazioni invalidanti riguardanti 1 o 2 arti.

C) APPROVAZIONE DEI DISPOSITIVI

Ai sensi dell'art. 327/4 del Regolamento C.d.S., gli adattamenti chiamati a compensare le limitazioni funzionali debbono essere realizzati mediante dispositivi di tipo approvato.

All'approvazione provvede, ai sensi del D.M. 2/5/2001 n.277, il competente Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.), salvo che trattisi di dispositivi di tipo semplice o di modifiche al veicolo di modesta entità, la cui approvazione, per motivi di snellezza procedurale, viene demandata all'Ufficio provinciale del D.T.T. al momento in cui esegue, ai sensi del medesimo art.327/4, le verifiche di efficienza di tutti gli adattamenti realizzati sul veicolo.

I dispositivi o le modifiche di quest'ultimo tipo sono, a titolo esaustivo i seguenti:

- a) allungamento delle leve al volante per il comando degli indicatori di direzione, del cambio luci, del tergicristallo ecc...;
- b) sostituzione del movimento di rotazione di tali leve con soli movimenti di sollevamento ed abbassamento;
- c) spostamento di alcuni comandi da una parte all'altra del volante;
- d) allargamento dei pedali;
- e) modifica dell'impugnatura della leva del cambio;
- f) pomello di tipo fisso per la presa del volante.

Per tutti i casi diversi da quelli di tipo semplice sopra elencati, la progettazione dei dispositivi, nel loro complesso, farà carico alla Ditta costruttrice la quale dovrà precisare nella relazione tecnica di accompagnamento quale sia lo scopo del dispositivo (ovverosia quale/i minorazione/i intenda compensare) richiamando espressamente il/i relativo/i codice/i e subcodice/i comunitario/i.

La domanda di approvazione con allegati la relazione tecnica e i disegni schematici del dispositivo, sarà presentata in duplice copia dalla Ditta alla Segreteria del Comitato Tecnico (presso la Divisione 4.1.6 "Conducenti" della Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto) per essere preliminarmente sottoposta alla disamina del Comitato stesso il quale, ove lo ritenesse necessario, effettuerà sul dispositivo prove di funzionalità atte a verificarne l'efficacia rispetto alle minorazioni fisiche che il dispositivo sarà chiamato a compensare. Ne invierà poi una copia, corredata dalle proprie osservazioni, al C.S.R.P.A.D. indicando i codici e subcodici comunitari cui il dispositivo farà riferimento.

Nell'effettuare le operazioni di collaudo, il C.S.R.P.A.D. richiederà alla Ditta costruttrice del dispositivo tutti gli elaborati tecnici che riterrà necessari nonché il nulla osta tecnico della Casa Costruttrice del veicolo, ove previsto dall'art. 236 del Regolamento C.d.S., verificherà che il dispositivo sia stato realizzato secondo progetto e che funzioni nel modo previsto.

Nel caso di esito negativo del collaudo, il C.S.R.P.A.D. ne notificherà i motivi alla Ditta richiedente e, per conoscenza, al Comitato. Nel caso favorevole, il C.S.R.P.A.D. preciserà, a verbale, se il dispositivo approvato possa essere installato, genericamente, su tutti i tipi di veicoli, ovvero se l'installazione debba riguardare esclusivamente determinati tipi.

Al termine delle verifiche con esito positivo, l'atto di approvazione sarà inviato al Comitato tecnico cui farà carico la diffusione, per via informatica, alle Commissioni mediche locali ed agli Uffici provinciali dell'Amministrazione.

Qualora l'approvazione sia stata rilasciata soltanto per determinati tipi di veicoli e la Ditta intenda, successivamente, installare il dispositivo anche su altri, sarà sufficiente che questa avanzi domanda come sopra, presentandola direttamente al C.S.R.P.A.D..

Per le fasi successive si procederà come già indicato.

#### D) ADEMPIMENTI

a) Da parte della Commissione Medica Locale  
Nel rilasciare il certificato medico per il conseguimento della patente di guida, la CML informerà nel dettaglio l'interessato circa le prescrizioni, gli adattamenti, la particolare disposizione dei comandi ritenuti necessari per una corretta guida, specificandogli le opzioni che talvolta gli sono consentite o le particolarità degli adattamenti prescritti.

Sarà opportuno quindi che (con termine unico) "le prescrizioni" non vengano riportate soltanto a mezzo di codici e subcodici ma addirittura allegando al certificato medico la fotocopia di quella parte del prontuario che riguarderà l'interessato, (comprese le "AVVERTENZE") unendo l'una all'altro mediante il timbro della Commissione.

b) Da parte dell'interessato

L'interessato dovrà presentarsi all'esperimento di guida e/o all'esame pratico con un veicolo –adattato come prescritto dalla Commissione medica locale- la cui carta di circolazione sia stata previamente aggiornata nei modi d'uso (vedasi successiva lettera c).

All'atto della prenotazione dell'esame (o dell'esperimento) di guida, il candidato consegnerà all'Ufficio provinciale del D.T.T. copia del certificato medico (completo del foglio delle prescrizioni) affinché detto Ufficio possa predisporre, per il momento dell'esame (o dell'esperimento), la patente appropriata.

In caso di più opzioni possibili l'interessato indicherà chiaramente quella prescelta.

Il conducente non potrà essere autorizzato alla guida di veicoli aventi configurazioni contrastanti in quanto ciò potrebbe determinare reazioni incerte nel caso di situazioni di emergenza, con pregiudizio della sicurezza della circolazione.

c) Da parte dell'Ufficio provinciale del D.T.T.

L'installazione dei dispositivi di adattamento dei comandi comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del C.d.S., presso il competente Ufficio provinciale.

A tal fine l'interessato produrrà -ove trattisi di dispositivo/i soggetto/i all'approvazione C.S.R.P.A.D.- la dichiarazione di conformità sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta produttrice del/i dispositivo/i unitamente alla dichiarazione di montaggio, a perfetta regola d'arte, dell'officina installatrice; ove invece gli adattamenti appartengano ad uno o più dei tipi semplici descritti al precedente paragrafo C), sarà sufficiente produrre la sola dichiarazione dell'officina installatrice attestante di avere effettuato le modifiche a perfetta regola d'arte con assunzione di responsabilità.

In tutti i casi, se il sottoscrittore della dichiarazione di montaggio non avrà depositato la propria firma presso l'Ufficio che procede al collaudo, detta dichiarazione dovrà contenere gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. per l'attività di officina meccanica ed essere accompagnata da fotocopia di un suo valido documento di riconoscimento, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

E' superfluo osservare che qualora la prescrizione imposta sia già soddisfatta sul veicolo di serie (ad esempio, cambio automatico o frizione automatica di serie o dispositivi di controllo tali, di serie, da essere regolarmente azionabili senza necessità di adattamenti particolari) l'interessato non sarà tenuto a richiedere alcun tipo di collaudo del veicolo.

Altrettanto dicasi qualora il candidato utilizzi, per l'esame (o per l'esperimento) di guida un veicolo multiadattato ed a lui confacente, di proprietà o in disponibilità dell'autoscuola o di una società di noleggio senza conducente o di altro intestatario.

Sul "foglio rosa" di autorizzazione alla guida, l'Ufficio provinciale del D.T.T. competente annoterà, a mezzo timbro, "per prescrizioni e/o adattamenti del veicolo, vedasi certificato medico".

Nell'effettuare il collaudo del veicolo, l'ingegnere annoterà, a fianco di ciascun adattamento, il relativo codice e sub/codice affinché, al momento dell'esame (o dell'esperimento) di guida, (ma anche successivamente, in occasione dei controlli su strada) possano effettuarsi i necessari riscontri con le prescrizioni contenute nel certificato medico (o sulla patente di guida). Ove il veicolo sia stato adattato (anche) con uno o più dei dispositivi di tipo semplice elencati al precedente paragrafo C), l'esito favorevole delle prove di funzionamento equivarrà ad approvazione dell'adattamento.

Al fine di evitare possibili confusioni nell'azionamento dei comandi a pedale da parte del conducente invalido, in caso di modifica i comandi preesistenti dovranno essere eliminati. Potrà consentirsi che siano resi sfilabili o protetti con paratia ribaltabile, per un eventuale successivo ripristino ed uso in caso di guida da parte di altri soggetti.

La carta di circolazione del veicolo dovrà indicare tutte le modifiche apportate rispetto alla configurazione di serie. La carta aggiornata dovrà quindi essere ristampata.

E) AMMISSIBILITA' DELLE PRESCRIZIONI GIA' IN ATTO

Di regola, le prescrizioni già annotate sulla patente di guida debbono essere ritenute valide anche all'atto della conferma di validità o di revisione della patente stessa, sempre che la patologia non sia di tipo progressivo o non si riscontrino nelle prescrizioni iniziali palesi errori, inammissibili ai fini della sicurezza di guida.

E' da tener presente, infatti, che, in linea generale, una modifica di comandi già in uso da tempo ed ai quali il conducente si sia abituato, potrebbe rivelarsi controproducente od addirittura dannosa.

Qualora sia invece l'interessato a richiedere un aggiornamento delle prescrizioni in atto, dovranno applicarsi quelle riportate sul prontuario allegato, alla luce dei nuovi criteri di valutazione e di classificazione.

#### F) ESPERIMENTO DI GUIDA

L'esperimento di guida deve tendere ad accertare che il conducente, già titolare di patente di guida normale (od anche speciale con adattamenti di tipo diverso) abbia acquisito la necessaria scioltezza di manovra anche con la nuova configurazione dei comandi.

Conseguentemente, un tale esperimento si imporrà, in linea generale, allorché le modifiche apportate al veicolo siano di una certa entità (non si limitino, ad esempio, al solo cambio automatico od alla frizione automatica) o, comunque, consistano nell'adozione di dispositivi per il cui azionamento sia necessaria, da parte del conducente, una preventiva abitudine.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
f.to dott. ing. Amedeo FUMERO